



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Capitaneria di Porto di Taranto

Largo Arcivescovado, n° 17 – tel. 099/4713611 – fax 0994718288

taranto@guardiacostiera.it - www.taranto.guardiacostiera.it/

ORDINANZA N° 104/2011

LOCALITÀ: Torre Mozza Comune di Policoro (MT)

ARGOMENTO: Approvazione del Regolamento di gestione del Porto Turistico di Marina di Policoro – “Marinagri Resort s.p.a.”

Il Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Taranto

VISTA la comunicazione n. 141/11 in data 21.02.2011 della società MARINAGRI RESORT S.p.A., con sede in Policoro, Località Torre Mozza, alla via San Giusto n. 19, ed assunta al protocollo 3845 in data 25.02.2011;

VISTO “Regolamento di Uso e Gestione del Porto Turistico” integrante le disposizioni e le competenze dell’Autorità Marittima in materia di sicurezza della navigazione e tutela ambientale;

VISTI gli atti di ufficio;

VISTO Il D.G.R. n. 2612 in data 30.12.2003, così come modificato dal D.G.R. 420 del 27.02.2004, con il quale la Regione Basilicata ha concesso alla predetta società un’area demaniale marittima di mq. 71.299 per la realizzazione ed il mantenimento di un porto turistico di cat. Il classe III avente finalità diportistiche;

VISTO Il Decreto Legislativo 18 luglio 2005, n. 171, “Codice della nautica da diporto”, di attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell’articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172 ed il relativo Regolamento di esecuzione;

VISTE le Norme Internazionali per la Prevenzione degli abbordi in mare del 1972 (COLREG 1972) resa esecutiva con la legge 21/12/1977 n. 1085;

VISTA La legge n. 979 del 31.12.1982, meglio nota come “Legge sulla difesa del mare”;

VISTI Gli articoli 17, 30, 68, 69, 70 ed 81 del Codice della Navigazione, nonché l’art. 59 del relativo Regolamento per la navigazione marittima;

RENDE NOTO

Che la “MARINAGRI RESORT S.p.A.” ha emesso il Regolamento di uso e gestione del porto turistico di “Marina di Policoro”.

Quanto precede fatte salve le vigenti normative in materia di diporto, sicurezza della navigazione, tutela del demanio marittimo da inquinamento e soccorso in mare, nonché le relative competenze in materia di polizia e vigilanza.

ORDINA

Art. 1

Chiunque intenda fruire dei servizi offerti dall'ente gestore del porto Turistico di Marina di Policoro, è tenuto a prendere visione del Regolamento di uso e gestione del porto turistico nonché ad attenersi allo stesso, fermo restando il rispetto e l'efficacia della normativa vigente in materia di sicurezza della navigazione, nautica da diporto e tutela dell'ambiente marino, nonché del vigente Codice della Navigazione.

Art. 2

Le disposizioni di cui al predetto Regolamento restano in ogni caso subordinate alle vigenti normative in materia di nautica da diporto, sicurezza della navigazione e tutela ambientale, nonché al Codice della Navigazione, si applicano quest'ultime secondo il criterio di gerarchia delle fonti del diritto.

Art. 3

L'ente gestore del porto Turistico di Marina di Policoro è tenuto a comunicare preventivamente all'Autorità Marittima ogni eventuale variazione del Regolamento in questione.

Art. 4

L'Autorità Marittima può, per comprovati e cogenti motivi di sicurezza, disporre, in qualunque momento, di far apportare delle modifiche alle norme del Regolamento di gestione, nonché di revocare temporaneamente alle stesse.

Art. 5

5.1 La presente ordinanza entra in vigore in data odierna.

5.2 I contravventori alle norme della presente ordinanza, sempreché il fatto non costituisca un più grave reato, oltre ad incorrere nelle sanzioni previste dagli artt. 1174 e 1231 del Codice della Navigazione, saranno ritenuti responsabili dei danni eventualmente causati alle persone ed alle cose.

5.3 È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare le norme contenute nella presente ordinanza, pubblicata all'albo di questo Ufficio e la cui diffusione sarà assicurata anche mediante:

- distribuzione ad associazioni, società ed imprese interessate;
- inserimento nel sito web www.taranto.guardiacostiera.it

Taranto, 12 aprile 2011

F.to IL COMANDANTE
C.V. (CP) Paolo ZUMBO



REGOLAMENTO di USO e GESTIONE

del PORTO TURISTICO

“MARINA di POLICORO”



INDICE GENERALE

CAPO I – NORME GENERALI

- Art. 1.1 – Oggetto del Regolamento
- Art. 1.2 – Definizioni
- Art. 1.3 – Osservanza del Regolamento
- Art. 1.4 – Divulgazione, modifiche ed aggiornamenti del Regolamento

CAPO II – NORME DI COMPORTAMENTO

- Art. 2.1 – Approdo
- Art. 2.2 – Ormeggio delle imbarcazioni
- Art. 2.3 – Uso dell'ormeggio
- Art. 2.4 – Posti barca riservati al transito
- Art. 2.5 – Uso di posti barca temporaneamente vacanti
- Art. 2.6 – Manovre all'interno del Marina
- Art. 2.7 – Cause di forza maggiore ed emergenze
- Art. 2.8 – Efficienza delle imbarcazioni
- Art. 2.9 – Banchine di servizio
- Art. 2.10 – Banchine riservate
- Art. 2.11 – Rumori molesti
- Art. 2.12 – Detenzione di animali
- Art. 2.13 – Transito e sosta veicolare
- Art. 2.14 – Custodia dei minori
- Art. 2.15 – Divieti
- Art. 2.16 – Obblighi

CAPO III – SERVIZI

- Art. 3.1 – Natura e gestione dei servizi
- Art. 3.2 – Servizi e prestazioni diversi
- Art. 3.3 – Piazzali di sosta e parcheggio
- Art. 3.4 – Spese di gestione

CAPO IV – NORME ANTINCENDIO ED ANTINQUINAMENTO

- Art. 4.1 – Svolgimento del servizio
- Art. 4.2 – Norme generali di prevenzione
- Art. 4.3 – Rispetto dell'ambiente

CAPO V – NORME FINALI

- Art. 5.1 – Responsabilità
- Art. 5.2 – Controversie e foro competente

CAPO I - NORME GENERALI

Art. 1.1 – Oggetto del Regolamento

Il presente Regolamento disciplina l'uso delle infrastrutture portuali, l'accesso, il soggiorno e la somministrazione di Servizi all'interno del Porto Turistico Marina di Policoro, rientrante nel Complesso Turistico Ecologico Integrato Marinagri, sito in Loc. Torre Mozza, alla via S. Giusto, Policoro (MT).

Art. 1.2 - Definizioni

Si definisce Porto Turistico Marina di Policoro (d'ora in avanti indicato come "**Porto**" o "**Marina**") l'insieme sia delle aree del Demanio Marittimo concesse fino al 26.03.2034 alla Marinagri Resort Spa con Atto Formale di subingresso del 28.05.2004 Repertorio n.7004, sulle quali ricade l'imboccatura portuale, sia tutte le aree interne navigabili, ivi comprese quelle ricadenti nel Villaggio Portuale e non soggette a Concessione.

La Società Concessionaria Marinagri Resort Spa nel presente Regolamento sarà indicata semplicemente come **Società**, mentre per **Cliente** si intende la persona fisica, giuridica o l'Ente a cui sarà assegnato, mediante qualsivoglia forma contrattuale, il diritto di godimento di beni ubicati nel **Porto** e/o che intenda usufruire di Servizi erogati nel **Porto** stesso.

Con il termine "**Unità**" saranno indicate navi, imbarcazioni, natanti da diporto e qualsiasi altro mezzo nautico.

Art. 1.3 – Osservanza del Regolamento

L'osservanza del presente Regolamento è obbligatoria per tutti i Clienti che godano di ospitalità permanente o temporanea nell'ambito del Marina.

Il Regolamento stesso si intende quindi tacitamente noto ed accettato senza riserva con il solo fatto di soggiornare nel complesso medesimo.

Ferme restando le competenze delle Autorità Pubbliche, l'applicazione e l'osservanza del presente Regolamento vengono assicurate e controllate, nell'ambito del **Porto Turistico**, dal personale dipendente della **Società**, il quale è munito di una specifica divisa, o di altro idoneo mezzo di riconoscimento.

La **Società** si riserva la facoltà di controllare in qualsiasi momento l'esatta applicazione ed il pieno rispetto del presente Regolamento.

Le eventuali inosservanze da parte dei **Clienti**, rilevate e contestate dal personale di cui sopra, saranno comunicate alla **Società** che, qualora l'infrazione costituisca violazione a norme di Legge, ne darà opportuna segnalazione all'Autorità competente.

Senza pregiudizio dei provvedimenti che dalla competente Autorità potranno essere adottati in ordine alla infrazione rilevata, l'inosservanza delle norme contenute nel presente Regolamento, specie se recidiva, costituisce grave inadempienza e può dar luogo alla risoluzione dei rapporti contrattuali in essere con il **Cliente**, salvo il risarcimento dei danni da ciò derivanti alla **Società**.

Art. 1.4 – Divulgazione, Modifiche ed Aggiornamenti del Regolamento

La **Società** potrà provvedere a dare pubblicità alle prescrizioni di cui al presente Regolamento mediante l'affissione del medesimo in apposita bacheca collocata all'interno del Ricevimento del **Porto** e mediante ogni altra forma di pubblicità ritenuta opportuna.

Nello spirito del presente Regolamento e per il continuo miglioramento dei servizi predisposti nel **Porto Turistico**, la **Società** potrà altresì provvedere a pubblicizzare comunicazioni, informazioni, raccomandazioni che si rendessero necessarie per meglio precisare le norme di comportamento dei fruitori e/o visitatori del **Porto** medesimo.

La **Società** si riserva inoltre il diritto di aggiornare, integrare e modificare il presente Regolamento – previa approvazione della Autorità Marittima di competenza – al fine di meglio assicurare la sicurezza, l'efficienza e la funzionalità del **Porto Turistico**.

CAPO II - NORME DI COMPORTAMENTO

Art. 2.1 – Approdo

L'approdo è consentito a natanti, imbarcazioni e navi da diporto, secondo le disponibilità del Marina.

Il Marina è attrezzato con pontili galleggianti e banchine fisse, tutti dotati di bitte d'ormeggio e colonnine per l'erogazione di energia elettrica ed acqua. Il sistema di ormeggio

prevalente all'interno del Marina è realizzato mediante bricole in legno esotico per le unità fino a 16m; per unità di dimensioni maggiori l'ormeggio è realizzato mediante trappe e corpi morti.

Il Marina è organizzato per l'ormeggio di 215 unità ripartite secondo le seguenti categorie e dimensioni indicative:

<i>CATEGORIA</i>	<i>DIMENSIONI</i>	<i>NUMERO ORMEGGI</i>
<i>I</i>	<i>3.00 X 8.00</i>	<i>5</i>
<i>II</i>	<i>3.50 X 10.00</i>	<i>31</i>
<i>III</i>	<i>4.10 X 12.00</i>	<i>90</i>
<i>IV</i>	<i>4.60 x 14.00</i>	<i>26</i>
<i>V</i>	<i>5.00 x 16.00</i>	<i>36</i>
<i>VI</i>	<i>5.40 x 18.00</i>	<i>12</i>
<i>VII</i>	<i>5.80 x 21.00</i>	<i>7</i>
<i>VIII</i>	<i>6.40 x 24.00</i>	<i>6</i>
<i>IX</i>	<i>7.00 x 27.00</i>	<i>0</i>
<i>X</i>	<i>7.60 x 30.00</i>	<i>2</i>

Il Complesso Marinagri comprende anche un Villaggio Lagunare provvisto di posti barca annessi o nelle immediate vicinanze delle unità abitative e riservati esclusivamente ai proprietari delle residenze. Il numero complessivo di posti barca previsti in questa area è pari a 535 ed il presente Regolamento si ritiene anche ad essi integralmente applicato.

La Società si riserva comunque la più ampia facoltà di disporre la riduzione o l'aggiunta del numero e dimensioni dei posti di ormeggio, salvo per quelli già ceduti o su cui siano stati costituiti diritti reali minori, sempre che ciò non risulti di pregiudizio alla navigabilità interna ed alla corretta organizzazione e funzionalità degli ormeggi.

Art. 2.2 – Ormeggio delle imbarcazioni

Le imbarcazioni devono essere ormeggiate in sicurezza secondo le corrette norme marinarie a totale cura dei rispettivi proprietari o dei loro aventi causa e devono essere provviste, in rapporto alle dimensioni ed alle caratteristiche dell'imbarcazione, di un sufficiente

numero di parabordi di adeguata dimensione. Ogni danno eventualmente arrecato alle strutture ed ai sistemi di ormeggio dovrà essere risarcito dal **Cliente** che lo ha provocato.

Il **Cliente** è tenuto alla custodia, manutenzione e sostituzione delle cime di ormeggio, della cui efficienza ed adeguatezza è il solo ed unico responsabile.

La **Direzione del Porto** può comunque sostituire d'autorità ogni cima di ormeggio, con facoltà di rivalsa sul **Cliente**, qualora ravvisasse in essa uno stato di precarietà tale da inficiarne la sicurezza.

Il **Cliente** non può in nessun caso modificare il sistema di ormeggio né i sistemi di erogazione dei servizi sussidiari; particolari esigenze saranno preventivamente comunicate alla **Direzione del Marina** che valuterà se e come procedere per la risoluzione di specifiche problematiche.

È tassativamente vietato bloccare gli ormeggi con lucchetti o qualsiasi altro mezzo di ritenzione usato con funzione antifurto. Le imbarcazioni devono infatti essere ormeggiate in modo tale che in caso di incidente od incendio sia possibile da parte del personale del Marina il disormeggio immediato delle stesse al fine di limitare i danni a terzi ed alle strutture portuali.

Art. 2.3 – Uso dell'ormeggio

I singoli posti barca potranno essere oggetto di costituzione di diritti reali minori o essere gestiti direttamente dalla **Società** con assegnazione temporanea.

La **Società** si riserva la facoltà di contrassegnare i posti barca mediante numeri, lettere o altra idonea segnaletica. I contrassegni potranno essere riportati sulle briccole o sul ciglio dei pontili e sulle banchine portuali, in posizione sia verticale che orizzontale per garantirne adeguata visibilità. La Società provvederà, inoltre, a tenere apposita registrazione degli ormeggi assegnati mediante annotazione delle generalità dell'utente, nome o sigla dell'imbarcazione e delle sue caratteristiche e dimensioni che, all'atto dell'assegnazione, dovranno essere comunicate dall'utente alla Società.

Ciascun **Cliente** è tenuto a fruire del posto barca riservatogli, con espresso divieto di ormeggiare altrove la propria imbarcazione. Al riguardo, è prescritta l'osservanza della permanente corrispondenza tra posto barca, **Cliente** ed imbarcazione, e nel caso in cui al **Cliente** siano stati assegnati più posti barca non potrà modificare la corrispondenza tra imbarcazione e posto barca senza la preventiva autorizzazione della **Direzione del Marina**.

A ciascun **Cliente** è vietata la cessione ad altri del posto barca assegnatogli senza una preventiva comunicazione alla **Società**.

Eventuali situazioni di non corrispondenza tra le effettive dimensioni dell'imbarcazione ormeggiata e le dimensioni massime dichiarate dal **Cliente** costituiranno grave inadempienza da parte del **Cliente** stesso e daranno luogo ai provvedimenti che la Società riterrà di dover adottare per il miglior funzionamento del **Porto Turistico**, nell'interesse della generalità dei **Clienti**, ivi compresa la risoluzione dei rapporti contrattuali in essere con il **Cliente** inadempiente e l'allontanamento dell'imbarcazione dal Marina. A tal riguardo si precisa che le effettive dimensioni dell'imbarcazione si intendono riferite all'ingombro massimo della stessa, ivi compresi pulpiti, plancette di poppa, bompressi, parabordi, tender e/o motori fuoribordo e qualsiasi altra sporgenza sia laterale che a poppa o prua dell'imbarcazione.

Art. 2.4 – Posti barca riservati al Transito

Un numero di posti barca non inferiore al 10% della capacità globale del Marina (215 posti barca) è destinato alle imbarcazioni da diporto in transito che vi potranno ormeggiare a titolo gratuito se la sosta è effettuata nella fascia oraria dalle ore 8:00 alle ore 20:00 oppure a titolo oneroso (alle tariffe giornaliere previste dal listino ormeggi in corso di validità) nel caso in cui la sosta avvenga o si protragga oltre tale fascia, fermo restando che l'utilizzo dei posti barca riservati al transito da parte della stessa imbarcazione non potrà avere durata superiore alle 48 ore, salvo comprovate esigenze o situazioni di forza maggiore, nel qual caso potrà essere prorogata fino ad un massimo di 96 ore.

Durante tali soste per l'eventuale somministrazione dei servizi portuali alle imbarcazioni in transito (fornitura di acqua dolce, energia elettrica, ritiro rifiuti di bordo, ecc.) si applicheranno le tariffe vigenti, a prescindere dalla durata della sosta stessa.

Le imbarcazioni in transito potranno accedere allo specchio acqueo portuale solo dopo espressa autorizzazione della **Direzione del Marina**, eccezion fatta per i casi di forza maggiore in cui sarà l'Autorità Marittima competente a dare l'autorizzazione all'ingresso nonché opportuna e tempestiva comunicazione alla **Direzione del Marina**.

I comandanti o un membro dell'equipaggio delle imbarcazioni in transito, qualora non vi abbiano provveduto preventivamente, dovranno, nel più breve tempo possibile, recarsi presso l'Ufficio del Ricevimento del Porto per provvedere alla registrazione.

I comandanti delle imbarcazioni in transito battenti bandiera extra UE e provenienti da un porto estero dovranno provvedere a formalizzare tutti gli adempimenti previsti dalle vigenti disposizioni di legge per tale fattispecie.

Art. 2.5 – Uso dei Posti Barca temporaneamente vacanti

Il **Cliente**, per ragioni di sicurezza e di soccorso, dovrà dare, per quanto possibile, preventiva comunicazione alla Direzione del Marina delle proprie intenzioni in merito alla navigazione (rotta, destinazione, data ed ora di rientro prevista, ...) che sta per intraprendere al momento di uscire dal **Porto**.

Tale comunicazione non responsabilizza la **Società** per alcun fatto e non esime il **Cliente** da eventuali diverse incombenze nei riguardi delle Autorità competenti.

In caso di assenza dall'approdo, la **Società** si impegna a mantenere liberi gli ormeggi di proprietà privata o assegnati per un periodo determinato. Qualora il **Cliente** proprietario o assegnatario a tempo determinato intenda, durante la sua assenza dall'approdo, accordare l'uso del proprio ormeggio a terzi è tenuto:

- a) A comunicare alla **Società** il nominativo del terzo, del nome o sigla della relativa imbarcazione che dovrà subentrare nell'uso dell'ormeggio e delle sue caratteristiche e dimensioni, nonché il periodo di utenza del terzo medesimo;
- b) Ricevere, prima di immettere il terzo nell'uso dell'ormeggio, l'assenso della **Società** alla quale è riservato il giudizio in merito all'accettazione o meno;
- c) Assicurarsi che il terzo utilizzatore dell'ormeggio sia a conoscenza delle norme contenute nel presente Regolamento e si impegni ad osservarlo e ad assumersi ogni eventuale responsabilità per danni alle strutture del Marina e/o ad altri Clienti. Il **Cliente** titolare resta comunque solidalmente responsabile nei confronti della **Società** per tutte le inadempienze dei terzi alle norme del presente regolamento.

Il **Cliente** titolare dell'ormeggio può inoltre incaricare la **Società** della eventuale affittanza a terzi, alle tariffe e con le condizioni stabilite dalla Società stessa. Sull'importo percepito la **Società** tratterrà il 10% a titolo di rimborso spese, rimettendo il restante 90% all'interessato.

Art. 2.6 – Manovre all'interno del Marina

Lo specchio acqueo portuale è normalmente destinato a manovre di ormeggio e disormeggio e a rotte di ingresso ed uscita delle imbarcazioni.

Il **Cliente**, nell'eseguire le manovre all'interno del **Porto** ed in particolare quelle di attracco e di partenza, dovrà attenersi alle Regole per prevenire gli abbordi in mare, alle disposizioni impartite dall'Autorità Marittima ed a quelle del presente Regolamento, nonché alle indicazioni scritte o verbali impartite dalla Direzione del Marina o dal Personale da essa dipendente, pur restando il **Cliente** pienamente responsabile della propria manovra.

Eccezion fatta per espressa diversa disposizione dell'autorità Marittima e per i mezzi governati dagli operatori del Marina di Policoro, la velocità massima consentita all'interno di tutta l'area navigabile del Marina è di **3 (tre) nodi**.

Art. 2.7 - Cause di forza maggiore ed emergenza

Fermi restando i compiti ed i poteri dell'Autorità Marittima in materia di soccorso in mare, in caso di particolari condizioni meteorologiche di pericolo per la vita umana o in qualsiasi altra situazione di pericolo valutata tale dalla **Direzione del Marina**, la Direzione stessa potrà utilizzare per i servizi di emergenza anche il personale salariato delle imbarcazioni presenti. In tali casi sugli utenti incombe l'obbligo di mettere gratuitamente a disposizione il personale dipendente.

La **Direzione del Marina**, utilizzando laddove necessario il proprio personale, senza che per questo assuma alcuna responsabilità in merito all'intervento effettuato, si riserva la facoltà di variare temporaneamente i posti di ormeggio per condizioni meteo particolari, motivi di sicurezza, lavori, manutenzioni o cause di forza maggiore ritenute tali a giudizio insindacabile della **Direzione** medesima, previa, laddove possibile, opportuna comunicazione al **Cliente**.

Qualora gli spostamenti delle imbarcazioni si rendano necessari a causa di negligenza dell'utente, suscettibili di produrre danni a terzi e/o alle strutture portuali, saranno a carico dell'utente stesso tutte le conseguenti spese, salva ogni altra responsabilità civile e penale a carico del medesimo.

E' tassativamente vietato dar fondo all'ancora all'interno del **Porto** ed in corrispondenza del proprio ormeggio. L'uso delle ancore è consentito solo in caso di avverse condizioni meteomarine, previa autorizzazione della **Direzione del Porto** e fermo restando che la

decisione di dar fondo o meno alle ancore spetta al **Cliente**, il quale se ne assume la totale responsabilità.

Qualora un'imbarcazione affondi entro l'ambito portuale o nella zona di accesso al **Porto**, fermo restando quanto disposto dal Codice della Navigazione, il **Cliente** è obbligato alla relativa rimozione o allo smantellamento dopo aver avuto l'approvazione da parte dell'Autorità Marittima e, per quanto di competenza, della Direzione del Porto.

Art. 2.8 – Efficienza delle imbarcazioni

Tutte le imbarcazioni in ingresso nel Porto devono essere in perfetta efficienza per la sicurezza dello stazionamento ed essere in regola con le prescrizioni e disposizioni delle competenti Autorità, particolarmente con quelle attinenti alla sicurezza della navigazione.

Il proprietario dell'imbarcazione rimane unico responsabile degli adempimenti di legge, nonché per danni provocati a terzi ed alle attrezzature portuali dall'imbarcazione o da persone su di essa ospitate a qualsiasi titolo e deve essere in possesso di tutte le prescritte autorizzazioni per l'uso dell'imbarcazione ed avere stipulato congrua polizza assicurativa “Corpi” contro i rischi connessi alla responsabilità civile verso terzi, nonché per quelli causati da furto, incendio e scoppio, compreso il ricorso dei vicini.

La **Società**, qualora sussistano fondati motivi, può richiedere che siano effettuate ispezioni straordinarie a bordo di natanti, da parte delle competenti Autorità.

Prima di assentarsi dal Porto, in particolare per lunghi periodi, i **Clienti** devono verificare, sotto la propria responsabilità, l'efficienza e la sicurezza degli ormeggi; la **Società** avrà potere discrezionale in merito alla valutazione di eventuali pericoli derivanti da un cattivo ormeggio e/o dal cattivo stato delle cime di ormeggio e provvederà alla sostituzione delle cime stesse o all'adeguamento dell'ormeggio, restando a carico del **Cliente** tutte le spese per i materiali utilizzati e per l'intervento eseguito dal personale del Marina.

È inoltre opportuno che i proprietari di imbarcazioni dotate di cabine interne depositino presso la Direzione del Porto una copia della chiave della porta di accesso alla stessa, sigillata in busta chiusa e siglata dal proprietario o da un suo facente veci, al fine di assicurare, in caso di allagamento o di incendio a bordo, la possibilità di un celere intervento da parte del personale preposto alla sorveglianza.

Art. 2.9 - Banchine di Servizio

Le imbarcazioni che approdano alle banchine di Servizio (Sistema di aspirazione delle acque di sentina, grigie, nere ed oli esausti e Distributore di Carburante) ed utilizzano il relativo specchio acqueo devono limitare la sosta al tempo strettamente necessario per lo svolgimento delle operazioni. Quelle in attesa dovranno mantenersi a distanza di sicurezza dalle suddette unità.

Alle banchine di Servizio è rigorosamente vietato l'ormeggio senza la preventiva autorizzazione della Direzione del Marina.

In via del tutto eccezionale, e previa la suddetta autorizzazione, alle imbarcazioni che ne faranno richiesta potrà essere consentito l'ormeggio temporaneo per lo svolgimento di operazioni che non è possibile effettuare presso il pontile o banchina ove hanno ormeggio.

Art. 2.10 - Banchine riservate

Le unità navali del Corpo Capitanerie di Porto, Guardia di Finanza e quelle delle altre Forze di Polizia operanti sul mare, dei Vigili del Fuoco e delle unità necessarie ad eventuali operazioni di ricerca, soccorso, salvataggio, antinquinamento e le imbarcazioni di servizio a disposizione del Marina saranno ormeggiate nei posti barca ad essi eventualmente riservati ed adeguatamente indicati con apposita segnaletica orizzontale e verticale.

Art. 2.11 – Rumori molesti

È di norma vietata all'interno del Porto ed in qualsiasi periodo ed ora ogni attività, non strettamente necessaria, o comportamento suscettibile di produrre molestia alla normale quiete.

È comunque fatto divieto di esercitare, nel periodo 1 Giugno – 15 Settembre, dalle ore 12.30 alle 15.30 e dalle 21.00 alle ore 08.00, qualsiasi attività o comportamento rumoroso o nocivo alla quiete. L'avviamento dei motori principali o sussidiari dell'imbarcazione per prove è espressamente vietato dalle ore 21.00 alle ore 08.00.

La ricarica delle batterie con imbarcazione all'ormeggio non può essere effettuata con l'ausilio dei motori di bordo ma esclusivamente utilizzando le prese in banchina.

Art. 2.12 – Detenzione di animali

Sono consentite l'introduzione e la detenzione di animali da compagnia nell'ambito del Porto, purché gli stessi siano tenuti al guinzaglio e muniti di museruola, sempre che non

risultino pericolosi o molesti; è altresì vietata la detenzione degli stessi all'interno di imbarcazioni in ormeggio (questi sono ammessi solo per il tempo necessario al loro imbarco e sbarco).

I proprietari degli stessi sono comunque responsabili nei confronti della **Società** e dei terzi di ogni danno od inconveniente arrecato dagli animali stessi, e sono tenuti, in ossequio alla vigente normativa, alla raccolta delle eventuali deiezioni.

Art. 2.13 – Transito e sosta veicolare

Le autovetture in transito nell'area portuale devono essere condotte a velocità moderata e comunque tale da non costituire pericolo per gli ospiti, nel rispetto della segnaletica stradale all'uopo predisposta.

Le vetture dovranno essere parcheggiate negli appositi spazi, con divieto di sosta al di fuori degli spazi consentiti ed opportunamente segnalati.

Per le auto con carrello al seguito è stata realizzata una apposita area parcheggio nei pressi del Cantiere Navale.

Art. 2.14 – Custodia dei minori

I minori ospitati dovranno essere sorvegliati e custoditi dai genitori, specie in prossimità delle banchine, dei pontili galleggianti e del perimetro lagunare essendo le relative sponde prive di protezioni.

Per assicurare un facile recupero di persone accidentalmente cadute in acqua la **Società** ha provveduto ad installare scalette di risalite poste in punti facilmente raggiungibili ed a distribuire salvagente anulari lungo tutto il perimetro lagunare.

Art. 2.15 – Divieti

All'interno del Marina e di tutta l'area lagunare è tassativamente vietato:

- Dare fondo alle ancore, salvo casi di forza maggiore;
- Ingombrare con attrezzature o materiali di qualsiasi genere le banchine, i pontili e tutte le aree non destinate espressamente a deposito;
- Eseguire lavori di verniciatura o manutenzione in banchina o sui pontili;

- Il lavaggio delle imbarcazioni con qualsiasi prodotto diverso dalla semplice acqua dolce non potabile, prelevabile da apposite colonnine dislocate su tutte le banchine e pontili del Marina;
- La balneazione e l'immersione per effettuare ispezioni, interventi di manutenzione o riparazioni alle imbarcazioni, tranne nei casi in cui tali attività vengano eseguite da personale specializzato ed espressamente autorizzato dalla Società;
- La pesca con qualsiasi mezzo;
- La sosta al di fuori degli ormeggi assegnati;
- L'uso del barbecue o griglie a carbone o gas in banchina, sui pontili o sulle imbarcazioni all'ormeggio, come anche l'uso di fuochi artificiali o fiamme libere;
- Ogni altra attività o comportamento suscettibili di pregiudizio alla sicurezza delle strutture portuali, alla incolumità delle persone e al decoro dell'approdo.

Art. 2.16 – Obblighi

- La **Società** mette a disposizione degli utenti le attrezzature di ormeggio ed i relativi servizi ed il **Cliente**, oltre ad accettarli come visti, garantisce di usarli esclusivamente per la propria imbarcazione nei modi e nei tempi indicati dal presente regolamento, secondo le indicazioni degli addetti e nel rispetto della normativa vigente.
- Il **Cliente** deve comunicare, non appena possibile, alla **Società** i dati di riconoscimento della propria imbarcazione. Egli è l'unico ed esclusivo responsabile degli adempimenti di legge, nonché per i danni provocati a terzi ed alle attrezzature portuali dall'imbarcazione e da persone ospitate a qualsiasi titolo.
- Il **Cliente** si impegna a prendere regolarmente visione degli avvisi delle Autorità competenti e delle segnalazioni esposte negli uffici del Marina od in apposita bacheca, assumendosi in proprio ogni responsabilità per le conseguenze della propria negligenza.

CAPO III - SERVIZI

Art. 3.1 – Natura e gestione dei servizi

La **Società** provvederà, direttamente a mezzo di proprio personale dipendente o affidandone la gestione ad organizzazioni di propria fiducia e comunque sotto la propria supervisione, ad assicurare i seguenti servizi:

- Approdo protetto;
- Ormeggio nel posto barca assegnato;
- Uso dei servizi igienici e docce con acqua calda;
- Erogazione di energia elettrica, acqua dolce ed acqua per il lavaggio delle imbarcazioni direttamente in banchina;
- Assistenza al traffico ed all'ormeggio;
- Stazione radio VHF;
- Servizio meteorologico;
- Fornitura di carburante;
- Estrazione acque di sentina ed acque nere mediante sistema di pump-out;
- Manutenzione degli impianti ed arredi e pulizia del bacino;
- Servizio antincendio ed anti-inquinamento;
- Illuminazione pubblica delle banchine e dei piazzali di sosta e parcheggio;
- Manutenzione del verde di pertinenza;
- Periodico dragaggio dell'alveo portuale e dell'imboccatura, ove necessario, per assicurare adeguata profondità dei fondali;
- Sorveglianza diurna e notturna, videosorveglianza e sistema di controllo degli accessi via mare;
- Altri servizi tecnico-portuali che la **Società** ritenesse necessari al buon funzionamento del porto turistico.

Art. 3.2 – Servizi e prestazioni diversi

Per le forniture di bordo, di assistenza tecnico-amministrativa, di varo ed alaggio, di sosta e rimessaggio, riparazioni ed altre prestazioni particolari “a domanda”, devono essere corrisposti gli importi relativi ai servizi ricevuti.

Su richiesta del **Cliente**, la **Società** può autorizzare lo svolgimento delle prestazioni anzidette anche da parte di altre ditte di fiducia del **Cliente** stesso, con sollievo della **Società** da ogni più ampia responsabilità per i rapporti intercorsi direttamente tra le parti.

È comunque vietato l'ingresso nell'approdo di qualsiasi mezzo di sollevamento che non sia stato espressamente e preventivamente autorizzato dalla **Società**.

Art. 3.3 – Piazzali di sosta e parcheggio

La **Società** assicurerà la disponibilità di parcheggio in ragione di un posto macchina per ogni imbarcazione.

Il piazzale del cantiere navale potrà essere utilizzato, previa autorizzazione della **Società**, per il tempo strettamente necessario alla sosta ed alle operazioni di varo ed alaggio delle imbarcazioni.

I carrelli e gli autocarri porta barche potranno essere parcheggiati nel piazzale ad esse riservato situato alle spalle del distributore di carburante; la fruizione di tale servizio prevede il pagamento delle relative competenze secondo le tariffe stabilite per questo servizio dalla **Società**.

Art. 3.4 – Spese di gestione

Per i titolari di contratto di ormeggio le spese generali comuni saranno comprese nelle tariffe di ormeggio, mentre quelle per i servizi individuali “a domanda” saranno corrisposte all'atto della prestazione dei servizi richiesti, sulla base delle rispettive tariffe.

CAPO IV – NORME ANTINCENDIO ED ANTINQUINAMENTO

Art. 4.1 – Svolgimento del servizio

La **Società** provvederà ad organizzare, mediante impianti fissi e mobili e con personale opportunamente addestrato, un servizio per interventi in caso di incendio o grave inquinamento.

In tali circostanze la **Società** avrà la più ampia facoltà di impartire le necessarie disposizioni agli utenti ai quali resta l'obbligo di darvi immediata esecuzione, pena la loro responsabilità nel caso che l'inadempienza risulti di pregiudizio all'efficacia dell'intervento.

Le spese relative agli interventi per incendi su imbarcazioni o per inquinamento sono a carico dell'utente responsabile, oltre all'eventuale risarcimento dei danni arrecati a terzi od alle attrezzature ed arredi portuali.

Art. 4.2 – Norme generali di prevenzione

Fermo restando che tutti gli obblighi di comunicazione afferenti problematiche ambientali dovranno essere inoltrate alla competente Autorità Marittima per il tramite della Società, per le imbarcazioni ormeggiate devono osservarsi le seguenti disposizioni di carattere preventivo e generale, con facoltà della **Società** di richiedere alla suddetta Autorità Marittima eventuali ispezioni a bordo e di adottare provvedimenti in caso di riscontrata inosservanza:

- 1) Nel caso di versamento di idrocarburi in acqua, sulle banchine o sui pontili il responsabile deve darne immediata segnalazione alla **Società** ed adottare contestualmente gli opportuni provvedimenti per contenere e limitare il danno, curando di informare il personale delle imbarcazioni vicine e quanti si trovino sul luogo e possono avervi interesse;
- 2) Prima della messa in moto del motore a benzina l'utente deve provvedere all'aerazione del vano motore;
- 3) Per ogni imbarcazione deve controllarsi, prima dell'ormeggio, che non esistano residui di perdite di idrocarburi in sentina e che non vi siano perdite in acqua;
- 4) Gli impianti elettrici di bordo devono essere in perfetto stato di funzionamento e manutenzione;
- 5) Il rifornimento di carburante all'imbarcazione deve essere effettuato esclusivamente presso il distributore situato all'ingresso del Marina. In caso di assoluta necessità di rifornimento con altri sistemi per totale mancanza di carburante a bordo, l'interessato dovrà chiedere preventiva autorizzazione alla **Società** ed effettuare il rifornimento con ogni cautela, eventualmente con la supervisione e/o l'ausilio del personale del Marina;
- 6) Gli estintori di bordo devono rispondere alle norme in vigore, in numero sufficiente per la data imbarcazione ed in perfetta efficienza;

- 7) In caso di incendio a bordo di una imbarcazione, sia da parte del personale della stessa sia di quello delle imbarcazioni vicine, deve farsi quanto possibile avvisando nel contempo la **Società** per gli interventi del caso. La **Società**, a suo insindacabile giudizio, avrà facoltà di disormeggiare immediatamente l'imbarcazione con incendio a bordo e di allontanarla dal porto;
- 8) Dovrà in ogni caso evitarsi l'uso di materiali ed apparecchiature pericolosi.

Art. 4.3 – Rispetto dell'ambiente

All'interno del Porto è vietato il getto di rifiuti di qualsiasi genere, oggetti, liquidi, detriti od altro, sia in acqua che sui pontili galleggianti e sulle banchine. È altresì tassativamente vietato svuotare i serbatoi delle acque di sentina e dei wc, lo scarico diretto a mare di acque nere e grigie nonché lo scarico di oli esausti; per tali operazioni è stato predisposto un sistema di Pump-Out posizionato sulla banchina di servizio di cui all' Art. 2.10.

Sulle imbarcazioni non dotate di serbatoi di raccolta delle acque grigie e nere è fatto assoluto divieto di utilizzare servizi igienici di bordo, docce, lavabo e lavelli.

Ogni danno provocato all'ambiente, fabbricati, impianti ed attrezzature sarà addebitato all'interessato.

I rifiuti domestici andranno conferiti nei contenitori all'uopo predisposti dalla **Società** per la raccolta differenziata degli stessi (rifiuti secchi, umidi, plastica, vetro, carta, batterie,...); eventuali rifiuti ingombranti dovranno essere conferiti secondo le modalità previste dall'Amministrazione Comunale. Oli e filtri esausti così come le batterie e gli accumulatori dovranno essere conferiti nelle apposite isole ecologiche poste nei pressi del Cantiere Navale.

E' assolutamente vietato utilizzare l'acqua potabile erogata dalle colonnine in banchina per effettuare il lavaggio delle imbarcazioni. A tale scopo la **Società** ha predisposto apposite colonnine erogatrici di acqua non potabile opportunamente distribuite lungo tutte le banchine ed i pontili galleggianti. Ogni trasgressore verrà punito con ammenda pecuniaria ed in caso di comportamento recidivo e/o in casi particolarmente gravi, l'inosservanza di tale procedura può portare alla risoluzione del rapporto contrattuale ed all'allontanamento dell'imbarcazione dal Marina.

CAPO V – NORME FINALI

Art. 5.1 – Responsabilità

La **Società** non risponde di eventuali furti che dovessero verificarsi nell'ambito del Porto Turistico, anche a bordo delle imbarcazioni. Analogamente non risponde di furti di imbarcazioni, o parti di esse, nonché di qualsiasi danno arrecato a persone o cose che si trovino nell'ambito del Porto.

Art. 5.2 – Controversie e foro competente

Per ogni controversia relativa all'interpretazione e/o esecuzione del presente Regolamento di Gestione sarà competente l'Autorità Giudiziaria di Matera.